

usate all'interno dell'UE come componenti di vari medicinali differenti per alcuni anni. Le ricorrenti, perciò, sostengono che autorizzazione globale all'immissione in commercio delle precedenti autorizzazioni all'immissione in commercio dei suoi componenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83. Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che esso non fruisce di alcun ulteriore periodo di esclusiva dei dati dopo la scadenza della esclusiva dei dati relativa a queste autorizzazioni.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza di medicinali per uso umano e veterinario, e che stabilisce l'Agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

### Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — North Drilling/Consiglio

(Causa T-552/12)

(2013/C 46/39)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare l'articolo 2 della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, con cui si modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato;

— annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato, e

— condannare il Consiglio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sull'errore manifesto

— Il primo motivo si basa sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti su cui si fondano le disposizioni impugnate, in quanto sono prive di un reale fondamento fattuale e probatorio.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— Il secondo motivo si basa sulla violazione dell'obbligo di motivazione, poiché le norme impugnate sono viziate, per quanto riguarda la North Drilling Co., da un'erronea motivazione che difetta di fondamento ed è generica e stereotipata.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale

— Il terzo motivo consiste nella violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prova del motivo allegato e i diritti della difesa e di proprietà, in quanto non è stato rispettato l'obbligo di motivazione, che incide sugli altri diritti.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà

— Il quarto motivo si basa sulla violazione del diritto di proprietà, poiché esso è stato limitato senza una reale giustificazione.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

— Il quinto motivo è basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la posizione competitiva della ricorrente è stata danneggiata senza che ne sia ragione.

6) Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere

— Il sesto motivo consiste nello sviamento di potere, poiché sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che, nell'adottare la misura sanzionatoria, si sono voluti raggiungere scopi diversi da quelli adottati dal Consiglio.

### Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Changshu City Standard Parts Factory/Consiglio

(Causa T-558/12)

(2013/C 46/40)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Changshu City Standard Parts Factory (Changshu, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che l'esclusione dal calcolo del dumping di talune operazioni di esportazione della ricorrente viola gli articoli 2, paragrafo 11, 2, paragrafo 8, 2, paragrafo 9, 2, paragrafo 7, lettera a), e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il principio di non discriminazione e l'articolo 2, paragrafo 4, comma 2, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il rigetto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Ningbo Jinding Fastener/Consiglio**

(Causa T-559/12)

(2013/C 46/41)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

Ricorrente: Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Cina)  
(rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che l'esclusione dal calcolo del dumping di talune operazioni di esportazione della ricorrente viola gli articoli 2, paragrafo 11, 2, paragrafo 8, 2, paragrafo 9, 2, paragrafo 7, lettera a), e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il principio di non discriminazione e l'articolo 2, paragrafo 4, comma 2, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il rigetto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Ricorso proposto il 19 dicembre 2012 — Beninca/Commissione**

(Causa T-561/12)

(2013/C 46/42)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania)  
(rappresentante: avv. C. Zschocke)

Convenuta: Commissione europea